

Valute estere agosto 2025

Si comunica l'accertamento delle valute estere per il mese di Agosto 2025 (Prov. Agenzia delle Entrate del 26 settembre 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di agosto 2025 come segue:

	Per 1 Euro
Dinero Algerino	150,9934
Peso Argentino	1544,4007
Dollaro Australiano	1,792
Real Brasiliano	6,3439
Dollaro Canadese	1,6057
Corona Ceca	24,5166
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare	8,3442
Corona Danese	7,4638
Yen Giapponese	171,7895

Rupia Indiana	101,8425
Corona Norvegese	11,8653
Dollaro Neozelandese	1,9721
Zloty Polacco	4,2613
Sterlina Gran Bretagna	0,86528
Nuovo Leu Rumeno	5,0651
Rublo Russo	0
Dollaro USA	1,1631
Rand (Sud Africa)	20,623
Corona Svedese	11,161
Franco Svizzero	0,9387
Dinaro Tunisino	3,3591
Hryvnia Ucraina	48,1911
Forint Ungherese	396,4543

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, al seguente link, [cambi](#) di agosto, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)

Nuova ISO 9001 attesa per

settembre 2026

La nuova versione della ISO 9001, storica norma per la gestione della qualità, è attesa fra un anno, ovvero per settembre 2026. Farsi trovare pronti all'appuntamento con la nuova ISO 9001 è determinante per la competitività di ogni organizzazione.

I cambiamenti che coinvolgono le imprese richiedono nuovamente di aggiornare e superare alcuni elementi per tenere conto delle trasformazioni in corso. L'obiettivo resta quello di migliorare costantemente i processi aziendali, con strumenti completamente rinnovati.

Il nuovo approccio integra diversi aspetti: sostenibilità, tecnologia digitale e resilienza organizzativa. Il sistema di gestione qualità che era partito come un insieme di procedure, diventa un vero e proprio ecosistema intelligente. Un sistema che anticipa i cambiamenti, si adatta rapidamente e genera valore non solo per l'azienda, ma per l'intero contesto in cui opera.

Confapi Lecco Sondrio vi invita a seguire i draft e le news su questo tema, consultare l'offerta formativa e scrivere in associazione per far sapere le esigenze dell'impresa che dobbiamo supportare.

(SN/am)

Agevolazioni sulle forniture di gas naturale – imprese “gasivore” : apertura del

portale per le dichiarazioni relative all'annualità di competenza 2026

Informiamo le Aziende Associate che ai sensi del DM Mite 21.12.2021, nonché della deliberazione n. 541/2022/R/gas dell'Arera (l'Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente Autorità per l'energia), la Csea, Cassa per i servizi energetici e ambientali, con circolare n. 57/2025/GAS ha reso noto che dal 1° ottobre 2025 è possibile accedere al **Portale Gasivori per la raccolta**, nel corso della sessione ordinaria, delle **dichiarazioni per l'annualità di competenza 2026**.

L'accesso al portale sarà consentito fino alle ore 23:59 del 17 novembre 2025.

Decorso il suddetto termine, l'iscrizione all'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l'annualità di competenza 2026 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo le modalità e le tempistiche stabilite agli artt. 4.4 e 4.13 dell'Allegato A alla Delibera Arera n. 541/2022/R/gas.

Il Portale telematico della Csea per la presentazione delle dichiarazioni gasivori è accessibile al seguente link: <http://gasivori.csea.it/>.

Le aziende che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.

Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.

Dopo aver effettuato l'accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l'impresa potrà compilare la dichiarazione.

Entro il 18 dicembre 2025 la Csea pubblicherà sul proprio sito internet l'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l'anno di competenza 2026, distinte per classi di agevolazione.

Per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l'apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA.

Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno.

Per le dichiarazioni anno di competenza 2026 il contributo è stato fissato dall'Arera pari a:

- 400 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 800 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.

Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l'inserimento dell'impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.

In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Csea, comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall'elenco della relativa annualità di competenza.

Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di gas naturale i soggetti giuridici che soddisfano i seguenti requisiti:

- hanno un consumo medio annuo di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (pari a 94.582 Smc/anno con PCS 38,1 MJ/Smc) nel periodo di riferimento, intendendo per anno di competenza 2026 il triennio costituito dagli anni 2022, 2023 e 2024;
- operano nei settori di cui all'Allegato 1 (riportato in allegato) al DM Mite n. 541 del 21.12.2021. La verifica è effettuata assumendo il codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2024;
- al momento della presentazione della domanda adottano

misure per l'uso efficiente dell'energia in conformità al D.Lgs. n. 102/2014 (sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolari di diagnosi energetica in corso di validità e che abbiamo attuato un intervento di efficientamento) e che non versino in situazioni di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C(2014) 249/1).

Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o RET in misura differenziata a seconda della classificazione della gasivoria (indice IVAL o IFAT) dell'azienda, definita in funzione dei dati di bilancio, rapportati al prezzo di riferimento del gas che per l'anno 2026 l'Arera ha definito pari a 0,478 €/Smc per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto e 0,55 €/Smc per i clienti su rete locale (come riportato nell'allegata determinazione dell'Arera del 30.09.2025 – DSME 5/2025).

I livelli di contribuzione minima alla componente RE e RET sono stabiliti come segue:

- per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e RET è pari al minor valore tra quello riportato al caso 1 in funzione dell'intensità gasivora su VAL (IVAL) e il valore applicabile riportato nel caso 2

Caso 1

- 1,5% del VAL se $20\% \leq \text{IVAL} < 30\%$ (classe di agevolazione VAL.1)
- 0,8% del VAL se $30\% \leq \text{IVAL} < 40\%$ (classe di agevolazione VAL.2)
- 0,6% del VAL se $40\% \leq \text{IVAL} < 50\%$ (classe di agevolazione VAL.3)
- 0,5 % del VAL se $\text{IVAL} \geq 50\%$ (classe di agevolazione VAL.4)

- per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) inferiore al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e RET è pari a quello riportato al caso 2, in funzione dell'intensità gasivora su FAT (IFAT)

Caso 2

- Se IFAT $\geq 2\%$ si corrisponde il 20% della RE o RET
- Se IFAT $< 2\%$ si corrisponde il 100% della RE o RET.

Nel caso in cui il VAL e l'intensità gasivora rispetto al VAL (IVAL) risultino negativi, l'impresa non può accedere ai benefici ed essere inserita nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.

Gli uffici del Consorzio restano a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende gasivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.

(RP/rp)

[10804_N.L.35_2_-_Circolare_Csea_n.57_2025_elt.pdf](#)

[Download](#)

[10806_N.L.35_2_-_Decreto_Mite_21dic21_-_Gasivori.pdf](#)

[Download](#)

[10808_N.L.35_2_-_Determina_Arera_30.09.2025.pdf](#)

[Download](#)

[10810_N.L.35_2_-](#)

[_Guida_alla_compilazione_delle_dichiarazioni_gasivori.pdf](#)

[Download](#)

Rendicontazione Consorzio Conai 2024

Per conoscere i numeri del sistema Conai sulla gestione di tutti gli imballaggi in Italia, si può consultare e [scaricare il report dal titolo “relazione generale consuntiva 2024”](#)

La rete Conai, fatta di relazioni e lavoro costante, permette ogni anno di restituire alle imprese e agli altri attori del sistema, una rendicontazione completa di dati e risultati, con cui accrescere consapevolezza e guardare alle nuove sfide. Da questa rendicontazione si riparte verso i nuovi obiettivi del Regolamento Europeo sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio (PPWR).

Per chi non lo avesse seguito, è disponibile la [registrazione del webinar del 30 novembre 2025](#) dedicato al vademecum del regolamento imballaggi, che era stato anticipato nella precedente circolare.

(SN/am)

Confapi per OpportuniItaly- Experience Hub

Segnaliamo una nuova opportunità dedicata alle imprese associate: l'**Experience Hub**, iniziativa lanciata da Agenzia ICE e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nell'ambito del programma OpportuniItaly.

L'Experience Hub permette alle aziende italiane di proporre ai buyer internazionali esperienze autentiche per far conoscere

da vicino il proprio saper fare: visite guidate in azienda, tour nei distretti produttivi, workshop, laboratori esperienziali, degustazioni e incontri con imprenditori locali.

Le proposte saranno inserite gratuitamente sul portale OpportunItaly, nell'area riservata accessibile ai buyer registrati all'OpportunItaly Buyers Club, che raccoglie operatori esteri selezionati e interessati al Made in Italy.

Vantaggi per le imprese:

- Visibilità verso buyer e distributori internazionali qualificati;
- Opportunità di presentare prodotti e know-how in modo diretto e coinvolgente;
- Possibilità di creare nuove connessioni commerciali.

Per aderire, le aziende possono compilare il form disponibile al link: <https://opportunitaly.gov.it> oppure inquadrare il QR code nella brochure allegata.

(MP/am)

[10788_Form_Experience_Hub_.pdf](#)
[Download](#)

Collettiva Rete Ufficio Estero per Hannovermesse 2026

La Rete Ufficio Estero propone alle aziende associate la partecipazione collettiva a **Hannovermesse**, la principale fiera a livello mondiale dedicata ai settori meccanica, automazione, energia, elettronica e digitalizzazione industriale.

- Dove: Fiera di Hannover (Germania), padiglione 17
- Quando: 20-24 Aprile 2026

- La collettiva: 160m2, aperto su 4 lati con spazi espositivi personalizzati per ogni azienda da 4x4m

In allegato trovate una presentazione dell'iniziativa, con il dettaglio dei servizi inclusi e dei costi di adesione.

Per permettere alle aziende aderenti di abbattere i costi connessi alla partecipazione, abbiamo elaborato un progetto grazie a cui gli espositori della collettiva possano accedere al **Bando Aggregazioni di Regione Lombardia**.

In questo modo, le aziende aderenti riceveranno un **contributo a fondo perduto corrispondente a oltre il 90% dei costi sostenuti**, quindi:

Costi di partecipazione per ogni azienda: ca 20.000,00€

Quota effettivamente a carico dell'azienda, grazie al bando: ca 700,00€

Qualora la vostra azienda sia interessata all'iniziativa, potete confermare, senza impegno, il vostro interesse scrivendo a info@ufficioestero.it entro il **10.10.2025**.

Al raggiungimento di almeno 10 manifestazioni di interesse, organizzeremo una riunione con le aziende interessate per entrare nel merito dell'operatività del progetto e successivamente raccogliere le adesioni ufficiali alla collettiva.

Per un approfondimento sul funzionamento del bando, potete consultare il [sito di Regione Lombardia](#).

Oppure contattando la Rete Ufficio Estero al numero 0341286338 e/o scriverci all'email info@ufficioestero.it.

(SF/am)

[10785_Rete_Ufficio_Estero_-
Presentazione_Fiera_Hannovermesse_2026.pdf
Download](#)

Chiarimenti sulla PEC degli amministratori di società

La Commissione paritetica Unioncamere e Consiglio nazionale del Notariato, istituita per garantire standard di comportamento e modalità uniformi per il deposito degli atti societari al Registro delle imprese, ha reso noti i nuovi orientamenti.

Alcuni di essi attengono al comma 860 dell'art. 1 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) che, apportando modifiche all'art. 5 comma 1 del DL 179/2012 convertito, ha esteso anche “agli **amministratori** di imprese costituite in **forma societaria**” l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (**PEC**) – o domicilio digitale – così come già previsto per le imprese individuali e per le società.

Si forniscono indicazioni su ambito di applicazione oggettivo e soggettivo, decorrenza e caratteristiche del domicilio digitale.

Quanto all’ambito oggettivo di applicazione, ossia alle imprese costituite in **forma societaria**, si sottolinea come occorrano entrambi i requisiti; quindi, non solo che si sia in presenza di una attività di impresa, ma anche che essa sia svolta in **forma societaria**.

Sono, di riflesso, escluse le società che non svolgono attività d’impresa (ad esempio, le STP, le STA e le società di mutuo soccorso) i consorzi e altri enti che, pur svolgendo attività d’impresa, non siano società, nonché le reti di imprese (secondo la nota MIMIT n. 43836/2025, peraltro, possono essere ricomprese le reti di imprese che, in presenza di un fondo comune e dello svolgimento di un’attività commerciale rivolta ai terzi, si iscrivano al Registro delle

imprese acquisendo soggettività giuridica).

Nulla si dice delle **società consortili**, in relazione alle quali la nota MIMIT n. 43836/2025 e Unioncamere (lettera del 2 aprile 2025) hanno assunto posizioni contrastanti. Sul tema la circ. Assonime n. 15/2025 osserva come la ricostruzione prevalente attribuisca alle società consortili natura di imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 c.c. Poiché la norma riguarda le imprese costituite in forma societaria, quindi, vi dovrebbero rientrare anche le "società" consortili, in quanto anch'esse – seppure aventi lo scopo di svolgere fasi delle imprese partecipanti (ex art. 2602 c.c.) – sono da considerare imprese di natura societaria.

Con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione, si osserva come siano da includere tutti coloro che ricoprono la carica di amministratore, anche se **non muniti di deleghe e non operativi**. Sono inclusi, inoltre, i liquidatori, in quanto amministratori della società in liquidazione. Sono, invece, esclusi i procuratori, i direttori generali e i preposti di società estere con sede secondaria in Italia.

Quanto alla decorrenza, si sottolinea come l'obbligo riguardi le richieste di iscrizione della nomina presentate (anche per conferma o rinnovo o modifica dei patti sociali di società di persone) a decorrere dal 1° gennaio 2025 e relative a società costituite da tale data o già costituite a tale data. In quest'ultimo caso la comunicazione **non prevede un termine di scadenza**.

L'orientamento, quindi, sembra porsi contro la fissazione di un termine entro il quale gli amministratori di società già costituite al 1° gennaio 2025 dovrebbero provvedere alla comunicazione degli indirizzi PEC.

La nota MIMIT n. 43836/2025, infatti, aveva imposto il termine del 30 giugno 2025. Nella nota 25 giugno 2025 n. 127654, invece, rivedendo tale orientamento, il MIMIT ha **rinvia**to il

termine in questione al 31 dicembre 2025. Soluzione che, in assenza di un espressa precisazione normativa, non è condivisa da Unioncamere (lettera del 2 aprile 2025) e da Assonime (circ. n. 15/2025).

Le ultime precisazioni attengono alle caratteristiche del **domicilio digitale**, ossia di un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata e valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

Si afferma che esso, come tale, assume, ove previsto dalla legge, la stessa funzione del domicilio regolato e definito dal codice civile (art. 43 c.c.). Di conseguenza – posto che non è possibile indicare un domicilio digitale di altra società o riferito ad altro amministratore/liquidatore – sono riconosciute le seguenti alternative:

- indicare il proprio domicilio digitale personale;
- indicare lo stesso domicilio digitale personale per le cariche ricoperte in diverse società;
- indicare diversi domicili digitali per le cariche ricoperte in diverse società;
- “eleggere domicilio speciale” elettronico, ai sensi dell’art. 47 c.c., **presso il domicilio digitale della società** nella quale si ricopre la carica (nel medesimo senso si vedano la lettera Unioncamere del 2 aprile 2025 e la circ. Assonime n. 15/2025; in senso contrario si è, invece, espresso il MIMIT nella nota n. 43836/2025).

(MF/ms)

Rinnovabili nelle PMI: bando Invitalia proroga 10 novembre 2025

Il bando Invitalia (già segnalato nella [circolare Confapi n.431 di luglio 2025](#)), per agevolare gli investimenti sulle rinnovabili si prolunga di oltre un mese, dal 30 settembre al 10 novembre 2025, salvo esaurimento fondi.

La proroga è stata comunicata con il [decreto 29 settembre 2025](#) – Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI.

Sul sito Invitalia tutti i dettagli per approfittare di questa misura.

(SN/am)

Agevolazioni per le imprese energivore/elettrivore: apertura portale Csea per la raccolta delle dichiarazioni anno 2026

Informiamo le aziende interessate che, con circolare n. 58/2025/ELT riportata in allegato, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023 e della deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) n. 619/2023/R/eel e smi, ha previsto dal 1°

ottobre 2025 l'apertura del portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'annualità di competenza 2026.

Le imprese potranno **accedere al sistema telematico della Csea fino alle ore 23:59 del 17 novembre 2025.**

Decorso il suddetto termine, l'iscrizione all'elenco delle imprese a forte consumo di energia per l'annualità di competenza 2026 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva.

Chi può accedere alle agevolazioni

Possono accedere alle agevolazioni per gli energivori le imprese che:

1. Hanno consumato almeno 1 GWh nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza (cioè il 2024 con riferimento all'energivoria del 2026);
2. Rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

CASO 1 Operano nei settori “ad alto rischio di delocalizzazione”, cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell'Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)

CASO 2 Operano nei settori “a rischio di delocalizzazione”, cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell'Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)

CASO 3 Non rientrano nei CASI 1 e 2 ma hanno beneficiato delle agevolazioni per energivori nell'anno 2022 o 2023, escludendo però le imprese che erano state riconosciute come energivore in tali anni esclusivamente per il fatto che erano energivore per gli anni 2013 o 2014 (senza rispondere agli altri requisiti previsti dal decreto MISE 21/12/2017).

Il codice Ateco è quello prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento, cioè l'anno 2024.

Nel caso in cui l'impresa abbia più codici Ateco e quello prevalente in termini di fatturato desumibile dalla dichiarazione IVA relativa all'anno 2024 non risulti tra

quegli agevolabili ai sensi della disciplina europea, può richiedere di accedere all'agevolazione tramite la metodologia utilizzata per determinare il codice NACE, con il criterio della prevalenza di un'attività per VAL, Valore Aggiunto Lordo, previo comunque rispetto di una serie di condizioni e verifiche.

Non possono accedere alle agevolazioni le imprese ufficialmente riconosciute in stato di difficoltà.

Entità delle agevolazioni

Le imprese riconosciute come energivore possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

1. Per imprese che rientrano nel CASO 1, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del valore aggiunto lordo (VAL);
2. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 25% della Asos e l'1% del VAL;
3. Per imprese che rientrano nel CASO 3, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema:
 - a. Per l'anno 2026, il minimo tra il 35% della Asos e l'1,5% del VAL;
 - b. Per l'anno 2027, il minimo tra il 55% della Asos e il 2,5% del VAL;
 - c. Per l'anno 2028, il minimo tra l'80% della Asos e il 3,5% del VAL;
 - d. Dal 2029 non potranno più beneficiare delle agevolazioni.

Se una impresa energivora di cui ai CASI 2 e 3 copre almeno il 50% dei propri consumi elettrici con fonti che non emettono carbonio di cui almeno il 10% con contratto di approvvigionamento a termine (PPA) oppure almeno il 5% mediante energia autoprodotta, l'agevolazione diventa la seguente:

1. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del VAL;
2. Per imprese che rientrano nel CASO 3, fino al 2028 pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 35% della Asos e l'1,5% del VAL.

In ogni caso, i contributi sostenuti da una impresa energivora in ogni annualità non potranno mai essere inferiori al prodotto tra l'energia prelevata dalla rete e 0,5 €/MWh.

Obblighi per chi accede alle agevolazioni

Le imprese riconosciute come energivore devono fare la diagnosi energetica almeno ogni 4 anni.

In aggiunta **devono** inoltre **soddisfare almeno una "condizionalità green"** tra:

1. Mettere in atto le raccomandazioni della diagnosi energetica se il tempo di ammortamento degli investimenti è inferiore a 3 anni e il costo non eccede l'importo dell'agevolazione percepita;
2. Ridurre dal consumo elettrico l'impronta di carbonio fino a coprire almeno il 30% del fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
3. Investire almeno il 50% dell'agevolazione conseguita in progetti che comportino una sostanziale riduzione delle emissioni di gas serra al di sotto di specifici parametri.

Il Portale telematico della Csea per la presentazione delle dichiarazioni energivori è accessibile al seguente link: <http://energivori.csea.it/>.

Le imprese che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi, in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.

Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto "Nuova registrazione".

Dopo aver effettuato l'accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l'impresa potrà compilare le dichiarazioni.

Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all'art. 75.

Entro il 18 dicembre 2025 la Csea pubblicherà sul proprio sito internet l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2026, distinte per classi di agevolazione.

Per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l'apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, è applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla Csea. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2026 è stato fissato dall'Arera pari a:

- 50,00 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 300,00 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.

Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l'inserimento dell'impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.

In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Csea, comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall'elenco della relativa annualità di competenza.

Gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende energivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.

(RP/rp)

[10791_N.L.35_1_-_Circolare_Csea_n.58_2025_elt.pdf](#)

[Download](#)

[10793_N.L.35_1_-_All._1_comunicazione_UE_C80_01_-_Elenco_settori_a_rischio.pdf](#)

[Download](#)

[10795_N.L.35_1_-_All._1_comunicazione_UE_C80_01_-_Elenco_settori_ad_alto_rischio.pdf](#)

[Download](#)

[10797_N.L.35_1_-_Guida_alla_compilazione_delle_dichiarazioni_energivori.pdf](#)

[Download](#)

Confapi in audizione congiunta su dl codice incentivi

Confapi, rappresentata dal consigliere Jonathan Morello Ritter e dalla responsabile legislativo, Stefania Multari, è stata audita presso la X Commissione della Camera dei deputati (Attività produttive, commercio e turismo) e la IX Commissione del Senato della Repubblica (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) sullo schema di decreto legislativo relativo al codice degli incentivi.

Confapi ha espresso apprezzamento per il progetto del nuovo “Codice degli incentivi”, ritenendolo un passo strategico per le Pmi industriali. L'iniziativa rappresenta un primo intervento significativo per la revisione degli incentivi alle

imprese, in linea con gli obiettivi del Pnrr per la semplificazione e la razionalizzazione degli strumenti di sostegno.

Pur valutando positivamente l'impostazione dello schema di decreto, la Confederazione ha sottolineato la necessità di apportare alcune modifiche cruciali per rendere il Codice realmente efficace, in particolare rafforzando il ruolo delle associazioni di categoria e migliorando il sistema di criteri premianti.

Confapi ritiene che il successo del Codice degli incentivi dipenda dalla valorizzazione dell'intero ciclo di vita dell'incentivo, dalla programmazione alla valutazione dei risultati. Per questo, è fondamentale un coinvolgimento strutturale e proattivo delle associazioni di categoria in tutte le fasi. Positivi in tal senso sono sia il Programma Incentivi che il Tavolo Permanente degli Incentivi istituito presso il Mimit che dovrà vedere, oltre ad una maggiore rappresentanza delle regioni rispetto al solo componente attuale, una partecipazione proattiva e strutturale delle Associazioni, e non un ruolo meramente facoltativo o consultivo come previsto nello schema. L'obiettivo dovrebbe essere di trasformare il Tavolo in una vera e propria Cabina di regia nazionale capace di orientare le politiche industriali in modo coerente e partecipativo.

Così come la valorizzazione di strumenti digitali come il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e la piattaforma Incentivi.gov.it è considerata fondamentale per semplificare la fruizione per le imprese. “È necessario, tuttavia – ha sottolineato Ritter – che l'implementazione dei nuovi servizi digitali, come l'integrazione delle piattaforme Incentivi.gov.it e Rna, avvenga con scadenze vincolanti. L'introduzione del ‘bando-tipo’ è una misura positiva che risponde all'esigenza di standardizzazione e uniformità, molto sentita dalle imprese. Chiediamo che diventi una prassi consolidata, con il coinvolgimento strutturato delle rappresentanze imprenditoriali per calibrare gli strumenti pubblici sulle reali esigenze delle imprese.

Confapi ha espresso apprezzamento per l'introduzione di un quadro uniforme per il sistema di premialità e riserve, che mira a premiare comportamenti virtuosi delle imprese. Particolarmente significativa e apprezzata è la conferma e

l'estensione della riserva di risorse per le Pmi a tutti gli incentivi, con una quota minima del 60% delle risorse riservata alle Pmi e almeno il 25% destinato alle micro e piccole imprese. Particolarmente apprezzata la riserva del 60% degli incentivi alle Pmi (di cui il 25% alle micro e piccole imprese). In audizione è stato proposto di rendere certa e vincolante tale riserva attraverso un monitoraggio in fieri delle misure ed una rendicontazione trasparente che dia conto, tramite open data, degli incentivi erogati.

Per rendere il sistema ancora più efficace, la Confederazione ha proposto l'inserimento di un principio generale in cui la premialità sia contestualizzata in base alla tipologia del bando, prevedendo una gradualità nella stessa nonché che vengano valorizzate le certificazioni volontarie già in possesso delle imprese e le iniziative in linea con i criteri Esg, oltre a quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per la Confederazione è altrettanto positiva la standardizzazione dei processi e l'uniformità di applicazione del Codice a livello sia centrale che territoriale. Bisogna, tuttavia, valorizzare la possibilità per le Regioni di prevedere misure tarate sulle specificità territoriali. Inoltre, sarebbe utile circoscrivere le numerose deroghe alle norme del Codice contenute nel testo, per evitare che la flessibilità si traduca in incertezza e disomogeneità.

“Le Pmi industriali – ha ricordato Morello Ritter – hanno bisogno di certezze, stabilità e un unico riferimento normativo certezza per poter pianificare i propri investimenti in modo efficace. È, inoltre, necessario: integrare in modo strutturale le Associazioni di categoria nel Tavolo Istituzionale permanente degli Incentivi istituito presso il Mimit, prevedendo un ruolo proattivo nelle attività e non solo una facoltà di essere consultate; garantire la trasparenza e la tempestività da parte delle amministrazioni riguardo ai plafond disponibili, anche durante la fruizione dell'incentivo; garantire termini certi per gli atti attuativi del decreto; creare le condizioni affinché il bando tipo diventi una ‘prassi consolidata’, limitandone le deroghe e coinvolgendo le Associazioni nella sua predisposizione; assicurare certezza nei tempi di istruttoria e di erogazione delle risorse”.

